

REGOLAMENTO (CE) N. 553/97 DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adeguamento dei suddetti contingenti, e che modifica il regolamento (CE) n. 934/95 che stabilisce i massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94⁽¹⁾ prevede agli articoli 6 e 7 modalità di proroga o di adeguamento di detti contingenti nell'ambito degli accordi di cui al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 934/95⁽²⁾ prevede agli articoli 3 e 4 modalità di proroga o di adeguamento di dette misure tariffarie nell'ambito degli accordi di cui al presente regolamento;

considerando che nuovi accordi euromediterranei sono in preparazione o in corso di negoziazione con alcuni paesi mediterranei di cui ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95;

considerando che, con il Marocco e la Tunisia, detti accordi sono sia stati firmati e la loro entrata in vigore dipende dalla ratifica da parte degli Stati membri;

considerando che, per motivi di efficacia, e per poter pubblicare in tempo i regolamenti di applicazione dei contingenti tariffari comunitari, massimali tariffari e quantitativi di riferimento, previsti nei nuovi accordi euromediterranei, e nella misura in cui i nuovi accordi precisino i prodotti che possono beneficiare di misure tariffarie, i loro volumi, dazi e periodi di applicazione, nonché, eventualmente, il rispetto delle condizioni di concessione, occorre prevedere che la Commissione possa essere autorizzata a procedere, previo parere del comitato del codice doganale, all'adeguamento dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi accordi tra la Comunità ed i paesi di cui al presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2397/96 (GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2116/96 della Commissione (GU n. L 283 del 5. 11. 1996, p. 21).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1981/94 è così modificato:

- 1) il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) gli adeguamenti necessari a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità ed i paesi di cui al presente regolamento, nella misura in cui tali nuovi accordi, protocolli o scambi di lettere precisino già i prodotti che possono beneficiare di contingenti tariffari, i loro volumi, dazi e periodi contingentari, nonché, eventualmente, il rispetto delle condizioni di concessione.»;
- 2) all'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso il testo del quarto trattino.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 934/95 è così modificato:

- 1) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal seguente:
 - «c) gli adeguamenti necessari a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità ed i paesi di cui al presente regolamento, nella misura in cui tali nuovi accordi, protocolli o scambi di lettere precisino già i prodotti che possono beneficiare di preferenze tariffarie nel quadro di massimali tariffari o di quantitativi di riferimento, i loro volumi, dazi e periodi di applicazione, nonché, eventualmente, il rispetto delle condizioni di concessione.»;
- 2) all'articolo 3, paragrafo 2, è soppresso il testo del quarto trattino.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO
